

“Relazione ex art. 34, comma 20 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Concessione per la gestione del servizio della Piscina Comunale di Via Voltaire”

La presente relazione intende ottemperare a quanto previsto dall'art. 34, comma 20, della Legge 17/12/2012 n. 221 (Legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 179 del 18/10/2012, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), che prevede che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

In particolare intende illustrare i seguenti contenuti citati dalla predetta norma in riferimento all'affidamento della Piscina Comunale di Via Voltaire, secondo la seguente forma organica:

1. le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad operare questa scelta dell'affidamento al mercato, in rapporto alla natura dei servizi pubblici locali a rilevanza economica della quale è connotata la piscina comunale;
2. la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per le forme di affidamento prescelte e per l'economicità della gestione del servizio in questione;
3. i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale e le compensazioni economiche previste.

1. LE RAGIONI CHE HANNO INDOTTO L'AMMINISTRAZIONE AD OPERARE QUESTA SCELTA DELL'AFFIDAMENTO AL MERCATO, IN RAPPORTO ALLA NATURA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI

La gestione della piscina comunale è un servizio pubblico locale a rilevanza economica, in considerazione del fatto che, ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, è necessario verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il requisito della redditività, anche solo in via potenziale, a prescindere dalla valutazione svolta dall'Ente affidante (Consiglio di Stato, Sez. V, Sent. n. 5097/09).

Nello specifico, il Comune di Sinnai è proprietario dell'impianto sportivo ubicato in Via Voltaire costituito da: piscina, spogliatoi, servizi ecc;

Nella gestione saranno comprese le seguenti attività e perseguimento di scopi:

- ottimale funzionalità dell'utilizzo dell'impianto per le discipline sportive peculiari degli stessi e/o con lo stesso compatibile;
- calendarizzazione dell'utilizzo dell'impianto natatorio;
- introito dei corrispettivi per l'utilizzo dell'impianto natatorio;

- **manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture** (come meglio specificato di seguito), verifica, messa a norma e miglioramento impianti;
- pulizia (comprese le aree di pertinenza) e buona conservazione degli impianti;
- adeguato controllo sull'utenza nell'utilizzo degli impianti, attrezzature, servizi ecc....;
- una maggiore economicità di gestione e una maggior offerta di attività e servizi, comprese attività extra sportive (spettacoli, feste, manifestazioni ecc.... compatibili con la relativa struttura, previa autorizzazione del competente Assessorato allo Sport e fatta salva l'osservanza alle normative di legge in materia).

Le peculiari esigenze individuate dall'Amministrazione Comunale, che giustificano il ricorso al libero mercato per l'individuazione di un unico soggetto sono:

- a) difficoltà tecnica di una gestione diretta in economia;
- b) necessità di assicurare continuità dell'erogazione del servizio;
- c) professionalità ed esperienza del soggetto gestore, che deve essere capace di garantire al meglio l'erogazione delle prestazioni richieste in condizioni di efficienza ed economicità;

Dalle relazioni di gestione trasmesse dall'attuale concessionario, dalle quali è emerso che le tariffe sono state in grado di coprire integralmente i costi, emerge che la gestione pregressa si è assestata su ricavi annuali medi pari a circa € 200.000,00.

Considerato che il valore annuale della concessione non è a priori determinabile si può ipotizzare che possa variare da un minimo di € 200.000,00 ad un massimo di 500.000,00 oscillazioni riconducibili ad una migliore ottimizzazione della gestione. Pertanto il valore complessivo della concessione (comprese le quote a carico dell'utenza) per l'intera durata, anche in caso di ripetizione (9 anni), si ritiene compresa fra € 1.800.000,00 e € 4.500.000,00.

2. LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ORDINAMENTO EUROPEO PER LE FORME DI AFFIDAMENTO PRESCELTE E PER L'ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IN QUESTIONE

Il Comune di Sinnai intende procedere all'affidamento di cui trattasi mediante ricorso all'istituto della concessione di servizi disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici), che in particolare prevede *“Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”*.

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo una ponderazione della valutazione tra offerta tecnica e offerta economica.

I punteggi relativi alla valutazione delle singole componenti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica saranno espressamente dettagliati nel disciplinare di gara che verrà approvato con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Personale.

La gestione in concessione dei complessi sportivi avrà durata **di anni 6 (sei), rinnovabile per anni 3 (tre)** decorrere dalla data di stipula del contratto di gestione.

3. I CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E SERVIZIO UNIVERSALE E LE COMPENSAZIONI ECONOMICHE PREVISTE

Il predetto servizio non riveste carattere di universalità. Le prestazioni oggetto della concessione della piscina sono da considerarsi ad ogni effetto servizio di pubblico interesse generale, ad eccezione delle eventuali attività collaterali e collegate come distributori di bevande, vendita di articoli per la piscina, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, salvo interruzione forzata per causa di forza maggiore, o interventi di carattere manutentivo che rendano obbligatoria la chiusura. Il concessionario dovrà utilizzare e fare utilizzare gli impianti in modo corretto, usando la diligenza del buon padre di famiglia.

Il concessionario è obbligato ad ammettere alla fruizione dei servizi erogati negli impianti chiunque ne faccia richiesta, nei limiti delle capacità degli impianti e nell'ambito degli orari di apertura.

Il concessionario, è obbligato a garantire l'uso degli impianti sportivi anche a società ed associazioni sportive non affidatarie.

Il concessionario è altresì obbligato ad attuare le proposte finalizzate alla promozione sportiva ed all'integrazione multietnica nelle strutture.

Il concedente si riserva la facoltà di valutare l'utilizzo dei locali degli impianti a favore di associazioni, enti ed istituti scolastici che intendono promuovere corsi e/o attività fisico-sportive, a gruppi amatoriali non organizzati in società sportive con precedenza, in caso di richieste superiori alla capacità ricettiva, alle attività svolte a favore di persone disabili che ne facciano richiesta.

Il concessionario dovrà osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, i regolamenti comunali, le deliberazioni comunali e le disposizioni di legge in materia, applicabili e compatibili con la natura dei complessi sportivi in oggetto e con le diverse altre destinazioni.

Il concessionario si impegna a propria cura e spese:

- a) a provvedere direttamente alla conduzione dei complessi sportivi con personale adeguato, anche sotto il profilo della sicurezza;
- b) a mantenere in perfetta efficienza tutti gli impianti, con particolare riferimento a quelli elettrici, termici ed antincendio, eseguendo le verifiche, le denunce ed i controlli previsti dalla normativa vigente, anche con manutenzioni di tipo straordinario a carico dello stesso concessionario, comprese le manutenzione straordinarie delle vasche per le quali si sono riscontrate delle perdite i cui consumi, ad ogni modo, consentono la redditività della gestione come dimostrato dagli utili sopra indicati;
- c) allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- d) a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa all'Amministrazione Comunale per la realizzazione di eventuali attività connesse con lo svolgimento di pratiche sportive e motorie;
- e) ad applicare le tariffe in vigore risultanti dall'aggiudicazione;
- f) ad inviare annualmente al Servizio Sport, al termine di ogni anno della concessione e per tutta la durata della stessa, copia del bilancio economico-finanziario consuntivo derivante dalla conduzione degli impianti ed una relazione contenente il rendiconto della gestione degli impianti medesimi, nonché il numero degli atleti iscritti e tutte le altre informazioni che gli uffici comunali richiederanno al fine di monitorare le attività svolte;

Oltre agli obblighi di cui ai precedenti punti, sono a carico del concessionario:

- g) tutti gli oneri derivanti dall'espletamento del servizio, in particolari oneri di carattere amministrativo, gli oneri previdenziali ed assistenziali relativi ai propri dipendenti;

- h) le spese relative alla dotazione del personale (tute, costumi, protezioni ecc)
- i) oneri derivanti dalla copertura assicurativa per infortunio e danni verso terzi, che dovrà essere adeguata alle necessità;
- j) tutti gli oneri fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l'imposta di bollo e di registro,
- k) tutte le spese riguardanti la stipulazione del contratto di appalto in forma pubblica;
- l) tutti gli oneri derivanti dall'intestazione di tutte le utenze e/o contratti necessari al funzionamento impianto oggetto di concessione
- m) tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle eventuali opere proposte;
- n) le spese di clorazione, consulenza chimica, prestazioni affini per la cura e l'igiene della vasca e fornitura dei prodotti relativi
- o) le spese per manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, dei locali e della struttura nel suo complesso compreso il verde (decoro, sfalciatura, etc.) derivanti dagli obblighi in capo al concessionario che saranno compiutamente dettagliati nel disciplinare di gara approvato, su indirizzo della Giunta, dalla struttura burocratica in sede di gara;
- p) spese per la fornitura dell'acqua;
- q) spese per la fornitura di energia elettrica per il riscaldamento, per gli impianti di illuminazione, utenze telefoniche, assicurazioni, utenze varie;

Restano a carico del Comune di Sinnai:

- r) le spese di straordinaria manutenzione degli impianti e dei locali residuali;
- s) di assicurazione riguardanti l'immobile contro i rischi da incendio;
- t) gli oneri tributari afferenti alla proprietà dell'immobile

La gestione in concessione della piscina comunale dovrà essere soggetta al pagamento da parte del concessionario di un canone annuo anticipato complessivo non inferiore ad euro 6.500,00 (seimila/500), IVA compresa, al quale dovrà aggiungersi una percentuale del 3% su tutti gli introiti tariffari. Entrambi i fattori - essendo le componenti dell'offerta economica del criterio di aggiudicazione indicato dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 - saranno soggetti a rialzo percentuale in sede di gara.

Il canone potrà essere incrementato annualmente in relazione alla variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, verificatasi nell'anno precedente.

Le tariffe da applicare, risultanti dall'offerta presentata dall'aggiudicatario in sede di gara, entreranno in vigore a partire dalla data di decorrenza della concessione.

Il concessionario, per l'utilizzo dell'impianto sportivo da parte di terzi, è tenuto ad applicare le tariffe, annualmente adeguate alla variazione accertata dall'Istat dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, verificatasi nell'anno precedente. L'incasso derivante dall'utilizzo degli impianti sportivi sarà totalmente introitato dal concessionario con le modalità e termini dallo stesso fissati.

Il Responsabile del Settore
Affari Generali e Personale
F.to Dott. Simone Farris